Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno

Termoli

REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REFLUE, NERE E TECNOLOGICHE, NELLE RETI E NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CONSORTILI

INDICE ANALITICO

PREMESSA pag. 5

TITOLO I° - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 1 - Gestione delle reti e degli impianti pag. 6
Art. 2 - Classificazione delle immissioni pag. 6
Art. 3 - Caratteristiche dei reflui: criterio generale pag. 6

TITOLO II° - PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Art. 4 - Diritto alla fornitura del servizio pag. 7
Art. 5 - Tipologia di fornitura del servizio pag. 7
Art. 6 - Durata della convenzione e disdetta pag. 7
Art. 7 - Domanda di fornitura del servizio pag. 7
Art. 8 - Relazione sull'attività lavorative dell'impresa pag. 8
Art. 9 - Diniego di fornitura del servizio pag. 9
Art.10 - Disdetta della convenzione pag. 9
Art.11 - Titolare della fornitura pag. 9
Art.12 - Fornitura per immobili consorziati pag. 9
Art.13 - Ripartizione degli scarichi pag. 9
Art.14 - Convenzioni per le forniture provvisorie pag. 9
Art.15 - Norme per le convenzioni provvisorie pag. 10
Art.16 - Garanzie per le convenzioni provvisorie pag. 10
Art.17 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali pag. 10
Art.18 - Modalità successive alla richiesta di fornitura pag. 10

TITOLO III° - MODALITA' TECNICHE, COSTRUTTIVE E AMMINISTRATIVE PER L'ACCETTABILITA' DELLO SCARICO

Art.19 - Immissione degli scarichi nelle reti consortili pag. 11
Art.20 - Caratteristiche del processo depurativo in connessione con le potenzialità quantitative e qualitative dell'impianto di depurazione pag. 11
Art.21 - Condizioni di accettabilità degli effluenti industriali in fognatura pag. 12
Art.22 - Deroga ai limiti di accettabilità pag. 12
Art.23 - Verifiche periodiche e variazioni del limite di accettabilità pag. 13
Art.24 - Pretrattamenti aziendali e equalizzazioni delle portate pag. 13
Art.25 - Variazioni quali/quantitative degli scarichi e punti di immissione pag. 13
Art.26 - Disciplinari da rispettare per l'autorizzazione agli scarichi pag. 14
Art.27 - Revisione della convenzione e condizioni per la sua revoca pag. 14

TITOLO IV° - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art.28 - Rete interna pag. 15
Art.29 - Impianti di sollevamento interni pag. 15
Art.30 - Aree non canalizzate pag. 16

Art.31 - Allacciamento alla fognatura consortile pag. 16
Art.32 - Modifiche alle opere di scarico pag. 16
Art.33 - Proprietà delle condotte fognarie pag. 16
Art.34 - Manutenzione degli allacciamenti pag. 16
Art.35 - Liquidazione e pagamenti riparazioni a carico utenti pag. 17
Art.36 - Apparecchi di controllo e sorveglianza delle acque di scarico pag. 17
Art.37 - Posizionamento e custodia degli apparecchi di misura pag. 18
Art.38 - Verbali di posa in opera degli apparecchi misuratori pag. 18
Art.39 - Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura e controllo pag. 18
Art.40 - Irregolare funzionamento degli apparecchi di misura pag. 18
Art.41- Verifica degli apparecchi di misura a richiesta dell'utente pag. 18

TITOLO V° - ACCERTAMENTI VERIFICHE E CONTROLLI

Art.42 - Agenti dei servizi e ispezioni pag. 20
Art.43 - Ispezioni pag. 20
Art.44 - Controllo degli scarichi industriali e raccolta dei campioni pag. 20
Art.45 - Determinazioni analitiche pag. 21

TITOLO VI° - MISURAZIONE E CORRISPETTVI PER I SERVIZI FORNITI

Art.46 - Lettura degli apparecchi di misura pag. 22
Art.47 - Determinazione dei volumi e fatturazione minima garantita pag. 22
Art.48 - Valori di SST, COD, BOD_5, e volumi di scarico programmati e loro variazioni pag. 22
Art.49 - Determinazione dei corrispettivi per i servizi forniti pag. 23
Art.50 - Listino dei costi e revisione dello stesso pag. 24

TITOLO VII° - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art.51 - Spese di allaccio pag. 25
Art.52 - Fatturazione dei servizi forniti pag. 25
Art.53 - Pagamento dei servizi forniti pag. 25
Art.54 - Ritardo nel pagamento dei servizi pag. 25
Art.55 - Pagamenti relativi a variazione di utenza pag. 26

TITOLO VIII° - RESPONSABILITA' E SANZIONI

Art.56 - Inosservanza delle prescrizioni e delle norme del regolamento sanzioni pag. 27
Art.57 - Superamento dei limiti di accettabilità dei reflui pag. 27
Art.58 - Risoluzione di diritto delle convenzioni pag. 28
Art.59 - Temporanea interruzione del servizio pag. 29

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI FINALI

Art.60 - Obbligatorietà dl Regolamento pag. 30
Art.61 - Entrata in vigore del Regolamento pag. 30

Art.62 - Modifiche al Regolamento pag. 30
Art.63 - Foro competente pag. 30
Art.64 - Disposizioni finali pag. 30

ALLEGATI: Allegato n. 1 Tabella "S"

PREMESSA

Il presente Regolamento è rivolto a tutti coloro che usufruiscono delle reti di raccolta delle acque, dei reflui e dell'impianto di depurazione consortili. Stabilisce inoltre i criteri di calcolo delle relative tariffe e canoni. Disciplina tutti i servizi inerenti gli scarichi fognari basandosi sulla normativa vigente con particolare riferimento al D.lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consorzio industriale che ha realizzato le reti fognarie e l'impianto di depurazione, stabilisce le norme tecniche ed i valori limite di immissione in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto degli scarichi così come definito dall'art. 105 del sopra citato decreto. Il Consorzio ha la facoltà di chiedere agli utenti la tariffa che costituisce il corrispettivo per il servizio di fognatura e di depurazione in misura proporzionale ai carichi inquinanti e sulla base della qualità e quantità dei reflui immessi in fognatura ai sensi degli articoli 154 e 155 del D.lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni. I limiti fissati per gli scarichi in fognatura fanno riferimento alla tabella n. 3 dell'allegato n. 5 del D.lgs. 152/06, che viene allegata al presente Regolamento e che ne fa parte integrante.

TITOLO I°

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 1 - Gestione della rete e degli impianti

Le Aziende localizzate nell'agglomerato industriale sono tenute a servirsi delle opere e degli impianti consortili per lo scarico ed il trattamento delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche (d'ora in avanti semplicemente "reflui"), con le modalità previste dal presente Regolamento.

E' fatto divieto alle aziende di effettuare immissioni di acque meteoriche e reflue in qualsiasi altra canalizzazione, naturale o artificiale, nel suolo o nel sottosuolo.

La gestione, direzione, sorveglianza e controllo del servizio di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e reflue vengono esplicate dal Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno (COSIB), ai sensi dell'art. 50 del T.U. delle Leggi sul Mezzogiorno approvato con il DPR n. 218 del 06/03/78, secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento ed in conformità alle leggi vigenti in materia, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 172, co. 6, del D.lgs. 152/06.

Art. 2 - Classificazione delle immissioni

Le acque di scarico da immettere nelle reti di raccolta consortili nell'area industriale si distinguono in:

a - acque meteoriche

b - acque reflue nere e tecnologiche (reflui)

Le acque meteoriche devono essere immesse nella rete di raccolta delle acque pluviali (canali) e possono essere scaricate anche in più punti, in connessione con le esigenze tecniche della rete di raccolta e di scarico. Le acque reflue (nere e tecnologiche) devono essere immesse nella fogna consortile di norma in un solo punto a meno che particolari ed irrinunciabili condizioni tecniche non lo impediscano.

Art. 3 - Caratteristiche dei reflui: criterio generale

Le caratteristiche dei reflui immessi in fogna devono essere tali da non superare i limiti indicati nella tabella "S" allegata alla presente come Tabella n. 1, salvo deroghe o restrizioni emanate successivamente al parere favorevole fornito dal COSIB o derivanti, quanto applicabile, da diversa prescrizione dell'Autorità di bacino, ovvero da leggi statali e regionali.

TITOLO II°

PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 4 - Diritto alla fornitura del servizio

Il COSIB effettua la fornitura del servizio per lo scarico delle acque meteoriche e reflue, entro i limiti quali/quantitativi da esso riconosciuti accettabili sulla base delle caratteristiche degli impianti di depurazione e sempre chè condizioni tecnico/operative non lo impediscano. Allo scopo, il COSIB procederà alla stipula di una apposita convenzione.

Le forniture del servizio vengono effettuate sotto osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate all'atto della redazione della convenzione di cui al precedente comma.

Ogni immissione di acque meteoriche e reflui al di fuori delle bocche di scarico impiantate e definite nell'atto convenzionale è vietata e considerata dolosa anche agli effetti penali.

Art. 5 - Tipologia di fornitura del servizio

Le tipologie possono essere :

a – definitive

b – provvisorie

L'autorizzazione per gli scarichi è di norma definitiva. L'eventuale promiscuità può essere autorizzata ad esclusiva determinazione del COSIB.

Art. 6 - Durata della convenzione e disdetta

Le convenzioni definitive hanno durata annuale e possono essere attivate in un qualsiasi momento dell'anno, fermo restando che la scadenza contrattuale del primo anno di convezioni è il 31 Dicembre dello stesso anno di accensione.

Le convenzioni sono tacitamente rinnovate di anno in anno, sempre che nel frattempo non intervengano modifiche quali/quantitative dello scarico tali da giustificare quanto previsto ai successivi artt. 10, 25, 54,57.

In situazioni particolari il COSIB può tuttavia accordare autorizzazioni provvisorie, con durata diversa dall'anno solare, da stabilirsi caso per caso, determinando ove occorra prezzi e condizioni operative specifiche.

Le convenzioni provvisorie hanno la durata indicata nella convenzione stessa e si intendono automaticamente risolte e prive di efficacia al momento della scadenza.

Tutte le eventuali spese relative al rinnovo della convenzione sono a carico dell'utente.

Art. 7 - Domanda di fornitura del servizio

La domanda di fornitura del servizio dovrà essere redatta in conformità ad un apposito modulo rilasciato dal COSIB (Allegato A, completo di scheda tecnica) sottoscritto dal legale rappresentante della azienda richiedente e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

a - Cognome, nome, qualifica e residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, usufruttuario, locatario, locatario finanziario dell'immobile e comunque avente titolo allo stesso;

b - l'indicazione e l'esatta ubicazione dello stabilimento per il quale è richiesta la concessione, nonché la superficie coperta e non coperta impermeabile;

c - nel caso in cui gli scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale, nonché le analisi chimiche riferite allo specifico ciclo/cicli produttivo/i;

d - esplicita dichiarazione di aver preso atto esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni ivi incluse senza eccezione alcuna;

La richiesta fatta dall'utente deve essere inoltre accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile.

All'atto della sottoscrizione delle convenzione di utenza, il richiedente, sia esso proprietario o non proprietario dell'immobile che produce lo scarico, è tenuto a costituire, in favore del COSIB, un deposito a garanzia degli impegni convenzionalmente assunti, oltre al rimborso delle spese di istruttoria così come indicato nell'allegata Tabella 1. Il Consorzio, con apposita delibera del Comitato Direttivo, si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente i valori contenuti nella sopraccitata TABELLA "1", nonchè di modificare la stessa qualora particolari cause di natura economica, legislativa o ambientale, lo rendesse necessario.

Tale somma, a seguito di una semplice comunicazione del COSIB, sarà incamerata da quest'ultimo in caso di morosità nel pagamento del corrispettivo di utenza, fino alla copertura del credito consortile, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Il deposito verrà restituito all'utente alla cessazione del rapporto convenzionale, a condizione che siano preventivamente estinti ogni e qualsiasi debito verso il COSIB.

Art. 8 - <u>Relazione sull'attività lavorativa dell'impresa</u>

Nel caso di scarichi di provenienza industriale, la richiesta di fornitura del servizio deve essere accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire sugli stessi.

Qualora lo stabilimento disponga di un impianto di depurazione interno per il contenimento degli scarichi entro i limiti di accettabilità stabiliti, la domanda di fornitura dovrà contenere lo schema di funzionamento del predetto impianto, accompagnata da una relazione tecnica descrittiva del processo.

Il COSIB si riserva la più ampia facoltà di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'azienda, anche con visite alle installazioni, che l'utente è tenuto ad autorizzare, fatto salvo in ogni caso il segreto industriale.

L'adempimento di cui al primo comma del presente articolo deve essere ripetuto ogni qualvolta modifiche ai processi di lavorazione, o altro tipo di intervento, comportino variazioni qualitative e/o quantitative degli scarichi, come previsto al successivo art. 25. In difetto, il COSIB è autorizzato a

operare tutte le ispezioni, misurazioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento dei valori quali/quantitativi di emissione degli scarichi, con spese a carico dell'utente.

Art. 9 - Diniego della fornitura del servizio

Il COSIB, previo accertamento, ha facoltà insindacabile di accogliere o respingere motivatamente la domanda di fornitura o di subordinarne l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione, tenuto conto degli standard contenuti nella tabella "S" allegata alla presente come Tabella n 1, che è parte integrante del presente Regolamento, delle vigenti disposizioni in materia di antinquinamento e tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto di depurazione e del processo di depurazione in atto.

Art. 10 - Disdetta della convenzione

Gli utenti che intendono cessare l'attività devono inviare al COSIB la comunicazione di disdetta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza naturale della concessione stessa, ovvero entro e non oltre il 30 settembre.

In mancanza di disdetta , o qualora essa pervenisse oltre la data indicata al precedente comma, la convenzione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello fissato nell'atto esistente ed alle stesse condizioni, e così successivamente, fatte salve le autonome facoltà di revoca per il COSIB.

Art. 11 - Titolare della fornitura

Le convenzioni di fornitura del servizio vengono di norma sottoscritte con i proprietari o gli affittuari degli immobili che producono gli scarichi.

Art. 12 - Fornitura per immobili consorziati

Qualora su un medesimo lotto insistano più immobili riuniti in forma di consorzio, la fornitura deve essere richiesta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

La fornitura, previa stipula di apposita convezione, sarà effettuata in favore del consorzio, il quale sarà responsabile di eventuali inadempimenti.

Qualora, invece, sul medesimo lotto coesistano due o più insediamenti, non raggruppati in forma consortile, si applicheranno le nome del presente Regolamento relative alla fornitura al singolo insediamento.

Art. 13 - Ripartizione degli scarichi

Ciascun utente ha la facoltà di ripartire gli scarichi tra le singole utilizzazioni e, sotto l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo, esigerne in proporzione il pagamento. In tal caso ciascun singolo scarico dovrà essere provvisto di proprio pozzetto d'ispezione.

Art. 14 - Convenzioni per forniture provvisorie

In casi particolari il COSIB può rilasciare delle convenzioni provvisorie. Sono considerate

tali:

1) le convenzioni con durata inferiore ad un anno;
2) le convezioni in deroga al presente Regolamento;
3) le convenzioni relative alle immissioni a valle dei misuratori preesistenti quando, per ragioni contingenti e a giudizio del COSIB, non sia possibile la immissione diretta nelle canalizzazioni interne esistenti;
4) le convenzioni relative ad immissioni in opere di altre Amministrazioni o di Enti pubblici o privati.
5) le convenzioni relative alle immissioni occasionali ed isolate.

Art. 15 - Norme per le convenzioni provvisorie

La validità delle norme regolanti le convenzioni definitive contenute nel presente Regolamento è estesa a quelle provvisorie salvo per quanto attiene alla durata e/o per le disposizioni particolari, anche in deroga al presente Regolamento, che siano specificamente indicate nell'atto di convenzione stipulato tra le parti.

Art. 16 - Garanzie per convenzioni provvisorie

Per tutte le convenzioni provvisorie è riservata al COSIB la facoltà di subordinare le stesse a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente Regolamento per le convenzioni definitive.

Art. 17 - Successioni a titolo particolare

La convenzione (contratto) di fornitura non potrà mai intendersi risolto per il fatto che l'immobile che produce lo scarico sia trasferito, a qualsiasi titolo, ad altri soggetti giuridici.

I soggetti subentranti a qualsiasi titolo, assumeranno tutti gli obblighi attivi e passivi in essere al momento del subentro e fino alla scadenza del contratto ivi comprese tutti gli oneri previsti all'art. 54 connessi a eventuali situazioni di morosità.

Il subentro a qualsiasi titolo di altri soggetti giuridici, dovrà essere preventivamente comunicato al COSIB, il quale dovrà rilasciare il proprio nulla osta.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, il cedente ed il subentrante saranno tenuti in solido al pagamento di eventuali residuali crediti vantati dal COSIB verso il cedente, fino alla concorrenza dei medesimi.

Art. 18 - Modalità accessorie alla richiesta di convenzione

Accertata la possibilità della fornitura del servizio, il COSIB comunica al richiedente la specifica della spesa occorrente per attivare il servizio, comprensiva delle spese di allacciamento, amministrative e generali.

Per procedere alla sottoscrizione dell'atto convenzionale il richiedente dovrà provvedere al versamento al COSIB delle somme richieste al precedente comma.

TITOLO III°

MODALITA' TECNICHE, COSTRUTTIVE E AMMINISTRATIVE PER L'ACCETTABILITA' DELLO SCARICO

Art. 19 - Immissione degli scarichi nelle reti consortili

Tutte le immissioni nelle reti consortili devono essere preventivamente autorizzate dal COSIB e l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
Tutte le acque immesse in rete di cui all'art. 2 dovranno essere scaricate nelle reti fognarie e di acque meteoriche nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. In particolare le immissioni nella rete fognaria consortile dovrà avvenire di norma per gravità. Eventuali scarichi a pressione dovranno essere valutati ed autorizzati.

Art. 20 - Caratteristiche del processo depurativo in connessione con le potenzialità quantitative e qualitative dell'impianto di depurazione.

Il ciclo depurativo attuale comprende in successione:

a – per la linea liquami:

- grigliatura
- triturazione
- dissabbiatura
- chiariflocculazione
- ossidazione biologica
- sedimentazione finale

b – per la linea fanghi

- miscelazione
- condizionamento
- ispessimento
- disidratazione meccanica
- stabilizzazione chimica
- smaltimento discarica

Dalle predette caratteristiche strutturali e di processo scaturiscono i valori limite di ingresso in impianto e le efficienze di cui alle tabelle di seguito riportate:

TABELLA "A" - VALORI LIMITE DI INGRESSO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

CARATTERISTICA	UNITA' DI MISURA	VALORE
1 - Portata	l/s	200
2 - Portata di punta	l/s	250
3 - pH		7 – 9
4 - Materiali in sospensione totali (*)	mg/l	100
5 - BOD (**)	mg/l	300
6 - COD	mg/l	600
7 - Azoto totale come N	mg/l	50
8 - Azoto Ammoniacale come N	mg/l	35
9 - Per tutti gli altri parametri viene considerato il 70% del corrispondente limite di accettabilità degli effluenti industriali in fognatura		

NOTE:

(*) i solidi in sospensione sono prevalentemente non sedimentabili.

(**) il BOD_5, il COD e l'Azoto organico sono quasi interamente associati a sostanze disciolte.

Art. 21 - Condizioni di accettabilità degli effluenti industriali in fognatura

Gli scarichi dovranno osservare i limiti di emissione e di accettabilità previsti dalla sopraccitata tabella "S", sempre chè condizioni tecniche e operative non vi si oppongano. E' fatto divieto di diluire gli scarichi fognari con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevare esclusivamente allo scopo, salvo deroga espressa del COSIB.

E' fatto inoltre divieto di immettere nella rete fognaria materiale grossolano tale da intasare ed ostacolare il normale deflusso dei reflui nella rete fognaria e causare ostruzioni e/o rotture e/o disfunzioni. In ogni caso gli scarichi devono essere tali da:

1. non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione (incendi, esalazioni tossiche, ecc.);
2. non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione parti metalliche, ecc.);
3. non compromettere il buon funzionamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione (depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, ecc.)
4. non comportare una gestione onerosa dei condotti fognari e dell'impianto di depurazione.

Ciascun utente è responsabile verso il COSIB dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di manutenzione/riparazione, salvo il risarcimento del danno.

Gli eventuali scarichi contenenti le sostanze della tabella n. 5 dell'allegato n. 5 del D.lgs. 152/06, devono essere separati dallo scarico finale e disciplinati come rifiuti.

Art. 22 - Deroga ai limiti di accettabilità

Al COSIB è riservata la facoltà di concedere deroghe ai limiti di accettabilità in quei casi e per quei parametri per i quali il maggior contributo, da parte di una certa azienda, venga compensato dall'apporto minore, o al limite nullo, delle altre in base alle effettive capacità dell'impianto di depurazione ad eccezione di quelli indicati nella tabella 5 dell'allegato n. 5, del D.lgs. 152/06.

Le deroghe sono concesse nel limite delle capacità tecniche depurative dell'impianto e cessano nel caso in cui le stesse capacità non siano sufficienti a garantire un refluo entro i limiti di legge previsto per lo scarico finale dell'impianto di depurazione.
In questo ed in altri casi particolari, i limiti meno restrittivi prescritti saranno precisati nell'atto di convenzione per la fornitura del servizio.

Art. 23 - Verifiche periodiche e variazione limiti di accettabilità

Il COSIB si riserva di verificare sistematicamente e periodicamente i limiti di accettabilità in vigore, di modificarli, in accordo con le variazioni registrate sulle quantità e qualità degli scarichi, con la capacità depurativa dell'impianto consortile sulla base di nuove conoscenze scientifiche e/o tecnologiche, nonché sulla base delle normative nazionali e/o regionali ed i criteri emanati dalle Autorità d'ambito riguardanti i limiti di accettabilità degli effluenti degli impianti.
Salvo diversa pattuizione, è fatto obbligo agli utenti di adeguarsi al rispetto dei nuovi limiti entro tre mesi dalla trasmissione della comunicazione del COSIB.

Art. 24 - Pretrattamenti aziendali, equalizzazione delle portate

Qualora gli scarichi di un insediamento produttivo non rispondano ai limiti di accettabilità imposti, dovranno essere previsti adeguati pretrattamenti aziendali prima dell'immissione nella rete fognaria consortile.
Gli impianti di pretrattamento dovranno essere progettati comunicati e realizzati nel rispetto di quanto previsto al Titolo IV del presente Regolamento.
Nel caso in cui gli scarichi siano caratterizzati da portate eccessivamente variabili o tali da determinare alterazioni ed irregolarità nel funzionamento della rete fognaria o del processo tecnologico di depurazione, il COSIB si riserva di imporre ai singoli insediamenti produttivi l'installazione di adeguati sistemi di equalizzazione, sempre che opportune modifiche nel processo produttivo non siano in grado di conseguire lo stesso risultato.

Art. 25 - Variazioni quali/quantitative degli scarichi e dei punti di immissione

Qualora un utente intenda effettuare una variazione degli scarichi quantitativa e/o qualitativa oppure del punto di immissione degli stessi, deve darne preventiva comunicazione al COSIB fornendo ogni notizia o elemento utile ad una corretta valutazione in proposito, mediante apposita relazione tecnica e, se necessario, con la produzione di elaborati grafici.
Il COSIB, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico nella rete fognaria consortile e con l'impianto di depurazione, determinerà le condizioni, anche economiche, per l'utenza con un nuovo atto di concessione.
I limiti quali/quantitativi massimi, oltre i quali scatta l'obbligo della comunicazione preventiva ai fini del presente articolo, verranno specificati nell'atto di convenzione.

Art. 26 - <u>Disciplinari da rispettare per ottenere l'autorizzazione agli carichi</u>

Nel disciplinare vengono fissati:

1. per le acque reflue il COD (in mg/l), la concentrazione dei solidi sospesi totali (SST), il BOD_5, il pH, verranno determinati con metodiche ufficiali APATIRSA, ove applicabili, così come gli altri eventuali parametri caratteristici di particolare importanza per la gestione dell'impianto. In assenza di misura di portata verrà assegnato un volume scaricato pari al 100% del volume complessivo annuo pari al volume di acqua fornita prelevata o comunque accumulata.
2. per le acque meteoriche di dilavamento, l'area di superficie occupata dall'azienda espressa in mq.
3. il tipo di campionamento effettuato (quale ad es.medio-composito, tariffario, ecc.)
4. le modalità di campionamento (in particolare se questo avviene in maniera proporzionale o non alla portata dell'effluente).

La scelta del tipo di campionamento sarà fatta dal COSIB, in funzione della tipologia dell'azienda , della variabilità delle portate e delle caratteristiche del refluo. Il disciplinare di convenzione può contenere ulteriori specifiche tecniche cui l'unità produttiva deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti.

Art. 27 - <u>Revisione della convenzione e condizioni per la sua revoca</u>

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa utenza oppure in base a elementi, in qualunque modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che l'utente dia luogo ad uno scarico difforme, in termini quali/quantitativi, da quello fissato nel disciplinare contenuto nell'atto di convenzione, il COSIB, fatto salvo quanto disposto ai successivi art. 56 e 57, si riserva la facoltà di imporre all'utente medesimo la revisione della convenzione medesima.

In ogni caso se la variazione quantitativa e/o qualitativa dello scarico dovesse risultare incompatibile con la rete fognaria e/o con il processo depurativo, il COSIB si riserva la facoltà di revocare definitivamente la convenzione.

TITOLO IV°

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 28 - <u>Rete interna</u>

La rete fognaria per la raccolta delle acque reflue, all'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'utente. Tutte le opere per la canalizzazione interna di un insediamento produttivo si considerano opere soggette alle vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia e per l'igiene vigenti.

Il progetto di fognatura interna di un lotto dovrà essere presentato al COSIB e dovrà comprendere:

1. il tracciato planimetrico della rete e i profili altimetrici (scala 1:1000)
2. i calcolo di dimensionamento
3. i materiali utilizzati e le modalità costruttive
4. le particolarità costruttive del pozzetto di ispezione e controllo prima dell'allacciamento con la rete consortile
5. la relazione tecnica

Il COSIB si riserva di dare le prescrizioni che riterrà necessarie alla realizzazione della rete in parola e verificare dal lato tecnico ed igienico la rete interna prima che sia posta in servizio, oppure quando lo ritenga opportuno. Lo stesso dicasi per la costruzione, gestione e funzionamento dell'eventuale impianto di pretrattamento del quale sarà necessario presentare un dettagliato progetto che comprenda:

1. la relazione tecnica generale con indicati chiaramente i motivi che rendono necessario il pretrattamento, la tecnologia adottata, la descrizione del processo ed i rendimenti depurativi previsti, nonché sulle caratteristiche dell'impianto;
2. la planimetria e le sezioni esecutive in scala opportuna (1:100, 1:50) atte a definire esattamente l'impianto proposto;
3. ogni particolarità sui vari processi produttivi, sulla qualità degli scarichi in ingresso ed in uscita dell'impianto di pretrattamento;
4. i calcoli di dimensionamento dell'impianto;
5. una relazione sulle modalità di trattamento e di smaltimento finale del fango e dei rifiuti prodotti dall'impianto di pretrattamento;
6. gli schemi di funzionamento;
7. i particolari costruttivi;
8. qualora non altrimenti specificato, l'eventuale presenza di sistemi di controllo automatici e loro funzionamento;
9. la tipologia ed i dosaggi dei reagenti impiegati;
10. copia di un certificato di analisi del refluo in entrata ed in uscita dall'impianto.

Art. 29 - Impianti di sollevamento interni

Qualora per l'immissione in fognatura si debba procedere ad un sollevamento delle acque reflue, gli impianti di pompaggio da adottarsi dovranno essere preventivamente approvati dal COSIB, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

Art. 30 - Aree non canalizzate

Per le aree non servite dalla rete consortile, il COSIB può accogliere le richieste di fornitura del servizio quando, da parte del richiedente, sia corrisposto il rimborso delle spese di progettazione ed esecuzione del nuovo ramo.

Nel caso la richiesta sia inoltrata da più utenti il rimborso di cui al precedente comma, viene ripartito tra le parti, previo accordo tra esse. In caso di disaccordo il COSIB provvederà d'ufficio all'attribuzione del rimborso per singolo richiedente.

Art. 31 - Allacciamento alla fognatura consortile

L'allacciamento alla fognatura consortile deve avvenire, ove possibile, attraverso una sola bocca di scarico.

E' vietato manomettere il suolo consortile e le condotte sotterranee o aeree della rete del COSIB senza preventiva autorizzazione.

Il collegamento della rete interna aziendale e la fogna consortile, per la parte ricadente sul suolo di proprietà del COSIB è eseguita ad esclusiva cura del COSIB o da soggetto da esso autorizzati con le spese, previa accettazione preventiva del costo da parte dell'utente, a totale carico di quest'ultimo. La procedura di allaccio si attiverà solo successivamente alla sottoscrizione della convenzione per la fornitura del servizio.

Art. 32 - Modifiche alle opere di scarico

Qualora per motivi che riguardano l'utente, quanto stabilito al precedente articolo si applica anche alla presente fattispecie.

Saranno sempre a carico del COSIB tutti i lavori relativi a modifiche del tracciato della rete fognaria, stabilite dallo stesso consorzio allo scopo di migliorarne il funzionamento, anche se detti lavori comporteranno delle modifiche alle opere di allaccio degli utenti ubicate nella sede stradale consortile, fermo restando che tali modifiche non comporteranno alcun diritto di rivalsa degli utenti verso il COSIB.

Art. 33 - Proprietà delle condotte fognanti

I rami della fognatura consortile ed i relativi allacciamenti alla rete, anche se costruiti con il contributo a fondo perduto da parte degli utenti, sono di proprietà del COSIB per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, restando all'utente il diritto di uso.

Art. 34 - Manutenzione degli allacciamenti

La manutenzione e la riparazione delle reti e dei manufatti di allacciamento ricadenti sul suolo consortile o pubblico sono a carico del COSIB.

Qualora nel corso dei lavori di manutenzione/riparazione venissero rilevate responsabilità dell'utente nella causa del danno, le spese derivanti dal ripristino della funzionalità della rete fognaria e dei manufatti verranno interamente addebitati all'utente, salvo il risarcimento del danno.

Art. 35 - Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti

Nel caso in cui dovessero ricorrere le condizioni di cui secondo al comma del precedente articolo, la liquidazione delle spese e oneri verrà effettuata dal COSIB.

L'importo della liquidazione così stabilito verrà comunicato all'utente per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento quest'ultimo potrà far pervenire al COSIB, per iscritto, le sue osservazioni ed eccezioni. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni e/o eccezioni nelle forme previste nel presente articolo, le stesse saranno respinte e la liquidazione diventerà definitiva e non più impugnabile.

Il COSIB ha facoltà di richiedere all'utente a titolo di anticipo, prima dell'inizio delle opere, una quota parte dell'importo di spesa previsto.

Art. 36 - Apparecchi di controllo e sorveglianza delle acque di scarico

Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico sono soggette, prima della loro immissione nella rete fognaria consortile, a misura dei volumi scaricati ed eventualmente anche alla portata istantanea. Gli strumenti di misura e/o la loro installazione devono essere realizzati in modo tale da non essere soggetti ad intasamenti o bloccaggi derivanti dall'utilizzo del refluo.

L'utente è tenuto all'installazione di almeno uno degli apparecchi di registrazione e controllo, scelte dal COSIB, tra le seguenti:

1. catena di misurazione e registrazione del pH dell'effluente,
2. catena di misurazione e registrazione della conducibilità dell'effluente,
3. catena di misurazione e registrazione dell'ossigeno disciolto nell'effluente.

Il COSIB potrà richiedere anche l'installazione di strumenti per il controllo automatico e la registrazione automatica di parametri significativi potenzialmente dannosi per il funzionamento dell'impianto di depurazione, eventualmente collegati con una valvola di intercettazione automatica dei reflui. In alternativa il COSIB può richiedere l'installazione di un campionatore automatico refrigerato programmabile, con frazionamento orario dei campionamenti. L'installazione del campionatore automatico di cui sopra è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

1. aziende il cui scarico influisce in maniera rilevante sullo scarico globale,
2. aziende con parametri o processi produttivi potenzialmente dannosi per il funzionamento dell'impianto di depurazione,
3. aziende che ai controlli risultino più volte con parametri eccedenti quelli previsti in convenzione.

L'acquisto, l'installazione e la corretta e costante manutenzione di tali apparecchi, scelte di comune

accordo tra utente e COSIB, resta a carico dell'utente. Resta inoltre in capo all'utente la riparazione in caso di guasto e la sostituzione degli apparecchi qualora essa risultasse non idonea, usurata od imprecisa.
Ove insorgano difficoltà tecniche od economiche per l'installazione degli apparecchi di misura, si potrà procedere alla forfetizzazione degli scarichi, ricavata dai quantitativi di acqua potabile e industriale prelevati dai singoli utenti nei periodi di riferimento, applicando agli stessi dei coefficienti di restituzione in fogna pari al 90% del volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

Art. 37 - Posizionamento e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura saranno ubicati nel luogo più idoneo indicato dal COSIB. Sugli apparecchi dovrà essere apposto apposito sigillo non rimovibile. L'arbitraria rimozione dei sigilli dà luogo all'azione civile e penale nei confronti dell'utente, alla sospensione immediata dello scarico e alla revoca della convenzione.
Nel caso in cui la rottura dei sigilli dovesse essere accidentale, l'utente è tenuto a darne tempestiva informazione al COSIB.

Art. 38 - Verbale di posa in opera degli apparecchi di misura

La constatazione della installazione e del funzionamento degli apparecchi di misura dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'utente, nel quale dovranno essere menzionati il tipo di apparecchio, le caratteristiche ed il numero di matricola.
Gli apparecchi di misurazione non possono essere rimossi o spostati se non su disposizione del COSIB o previa autorizzazione dello stesso.

Art. 39 - Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura e controllo

All'atto della rimozione o della sostituzione degli apparecchi di misura e controllo, devono essere redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dall'utente e da un funzionario del COSIB.
In caso di assenza dell'utente, il verbale sarà sottoscritto per esso da due testimoni.
I verbali devono indicare anche i motivi della sostituzione o rimozione e le eventuali altre anomalie o irregolarità riscontrate. In assenza dell'utente, copia del verbale gli dovrà sollecitamente essere inoltrata.

Art. 40 - Irregolare funzionamento degli apparecchi di misura

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento degli apparecchi di misura, la quantità di refluo scaricato per tutto il periodo per il quale si possa ragionevolmente ritenere dubbio il funzionamento dell'apparecchio di misura e fino alla sua sostituzione, sarà pari a quella scaricata nello stesso periodo dell'anno precedente. In mancanza di dati storici affidabili si fa riferimento ai consumi per i periodi più prossimi a quello del dubbio funzionamento, in caso di aziende di recente insediamento (inferiore ad un anno), la quantità scaricata sarà desunta proporzionalmente alla quantità dichiarata nell'impegno convenzionale.

Art. 41 - <u>Verifica degli apparecchi di misura e di controllo</u>

Qualora un utente ritenga errate le indicazioni fornite dal contatore, dovrà richiedere per iscritto al COSIB di effettuare le opportune verifiche. Nel caso in cui l'inconveniente lamentato venga confermato dalle verifiche, le spese relative all'intervento di verifica sono a totali carico del COSIB. Inoltre i maggiori consumi rilevati , saranno rimborsati dal COSIB, limitatamente ad un massimo pari al trimestre precedente la verifica, in occasione della prima fatturazione del servizio successiva alla conclusione della verifica medesima.

Diversamente, se la verifica comprova l'esattezza del misuratore, entro i limiti di tolleranza caratteristici, tutte le spese saranno a totale carico dell'utente.

Qualora il contatore dovesse indicare quantità inferiori a quelle effettivamente immesse, il COSIB avrà diritto, previa verifica ed accertamenti da effettuare in presenza della controparte, a richiedere il pagamento delle differenze di volume limitatamente ad un massimo pari al trimestre precedente la verifica.

TITOLO V°

ACCERTAMENTI VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 42 - <u>Agenti dei servizi</u>

Il COSIB è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e quant'altro necessario allo scopo di garantire il corretto funzionamento del servizio, per mezzo di proprio personale. Tale personale sarà dotato di tessera di riconoscimento rilasciata dal COSIB, riportante le generalità e la qualifica del titolare.

Art. 43 - <u>Ispezioni</u>

Il titolare dello scarico è tenuto a consentire l'accesso, al personale del Consorzio, ai luoghi nei quali origina lo scarico, ed a fornire tutte le informazioni richieste.

Le ispezioni potranno avvenire in un qualunque momento della giornata.

In caso di opposizione ostacolo o assunzione di comportamenti dell'utente atti a ritardare il momento dell'ispezione, il COSIB si riserva il diritto di sospendere immediatamente il servizio, fino a quando non siano state chiarite le motivazioni del comportamento ed accertato la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di indennizzo e/o danni di qualsiasi genere o natura da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del COSIB di revocare la convenzione e richiedere il danno.

Art. 44 - <u>Controllo degli scarichi industriali e raccolta dei campioni</u>

Il COSIB si riserva di controllare quali/quantitativamente le immissioni nella rete fognaria consortile per mezzo di campionamenti effettuati, anche senza preavviso, a valle dell'apparecchio di misura nei pozzetti di scarico, per verificarne il rispetto dei valori limite e il rispetto delle altre prescrizioni contenute nell'atto di convenzione. Il tipo e le modalità del campionamento sono finalizzate ad evitare sovraccarichi o fenomeni tossici, anche estemporanei, sull'impianto di depurazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali campionamenti possono essere i seguenti:

1. istantaneo
2. medio composito nell'arco delle 3 ore
3. tariffario nell'arco dei 4 giorni

Per i cicli produttivi per i quali la legislazione vigente lo richieda, possono essere effettuati dei campionamenti con orizzonti temporali più ampi di quelli sopra indicati.

In caso di opposizione od ostacolo alle predette attività il COSIB si riserva il diritto di sospensione immediata del servizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di indennizzo e/o danni di qualsiasi genere o natura da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del COSIB di revocare la convenzione e richiedere il danno.

Art. 45 - <u>Determinazioni analitiche</u>

Le determinazioni analitiche verranno di norma eseguite su un campione medio, salvo quanto disposto dal precedente art. 44 del presente Regolamento.

Ove non altrimenti specificato, le metodiche adottate per la determinazione dei parametri, sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati APAT IRSACNR e successivi aggiornamenti, o quelle altrimenti indicate nel D.lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI°

MISURAZIONE E CORRISPETTIVI PER I SERVIZI FORNITI

Art. 46 - Lettura degli apparecchi di misura

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita dal personale del COSIB, in contraddittorio con il personale dell'azienda utente, con le seguenti modalità e cadenze temporali:

1. mensilmente, entro i primi giorni di ogni mese, per le c.d. "grandi utenze" considerando tali le utenze con immissioni mensili superiori a 900 mc/mese;
2. trimestralmente per le "piccole utenze" definite tali quelle con immissioni inferiori a 900 mc/mese.

Per ogni lettura verrà rilasciata apposita ricevuta firmata dal personale del COSIB e controfirmata dal personale dell'azienda utente.

La lettura potrà essere effettuata anche a cavallo della scadenza del mese senza che l'utente possa avanzare reclami o pretendere risarcimenti di danni.

Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia possibile la lettura mensile delle immissioni per almeno tre mesi consecutivi, il COSIB può disporre la chiusura dello scarico dell'impianto, che sarà riattivato soltanto dopo l'effettuazione della lettura, la fatturazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Il COSIB ha comunque facoltà di fare eseguire letture supplementari a sua discrezione.

Art. 47 - Determinazione dei volumi e fatturazione minima garantita

I volumi di reflui dichiarati così come previsto all'art. 48, costituiscono impegno tra le parti, si intendono minimi e sono da pagarsi in ogni caso. La quantità minima fatturabile mensilmente (per le Grandi Utenze) sarà pari ad almeno 1/12 di quella dichiarata in via preventiva, salvo diversa parametrazione mensile concordata tra le parti in sede di redazione del budget consortile utile ai fini del calcolo delle tariffe.

La determinazione del volume periodico di fatturazione (mensile o trimestrale) delle acque reflue immesse nella rete fognaria viene effettuato mediante gli apparecchi di misura e con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Il volume accertato come sopra, utile ai fini della fatturazione, sarà influenzato da scostamenti quantitativi superiori o inferiori al 15% rispetto al volume minimo dichiarato, che comporteranno l'applicazione di una penalizzazione pari al 5% delle quantità rilevate.

Art. 48 - Valori di SST, COD e BOD_5 e Volumi di scarico programmati e loro variazioni

Ai fini dell'organizzazione e dell'ottimizzazione del servizio di fognatura e depurazione da parte del COSIB, l'utente si assume l'obbligo di indicare per iscritto al COSIB, *entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno,* i valori di SST, COD e BOD e di volume annuo (mc) previsti per i reflui che intende immettere in fognatura l'anno successivo. In caso di mancata comunicazione entro la data sopra indicata, sono considerati validi i dati di volume corrispondenti ai precedenti 12 mesi a far data dal 31 ottobre, e per i valori di SST, COD e BOD quelli medi rilevati dal Laboratorio del COSIB nei

precedenti 12 mesi a far data dal 31 ottobre.

Art. 49 - <u>Determinazione dei corrispettivi per i servizi forniti</u>

Gli utenti sono tenuti a corrispondere al COSIB un corrispettivo determinato in base ai costi di gestione, manutenzione, adeguamento e investimento necessari a mantenere in perfetta efficienza le reti, fognaria e delle acque meteoriche, e del depuratore consortile.

Il corrispettivo viene determinato per ogni singola utenza distinguendo tra:

1. trattamento dei reflui, che include i costi relativi alla rete fognaria e dell'impianto di depurazione;
2. la rete di raccolta delle acque meteoriche.

1) Il corrispettivo per il trattamento dei reflui viene determinato, in attesa di eventuali revisioni normative, applicando la formula di seguito riportata:

$$\mathbf{Ca_i = F2 + [f+dv+K*(Oi/Ot*db*vi + Si/St*df*wi) + da*zi] * V2}$$

Dove :

Ca_i = corrispettivo totale di periodo

F2 = parte fissa del costo espressa in valore assoluto

f = costo unitario del servizio di gestione della rete fognaria. Viene adottata la tariffa stabilita dall'ATO n. 6. Ad essa si farà riferimento per eventuali variazioni future.

dv = costo unitario medio del trattamento primario,

K = coefficiente di rettifica in funzione del livello di biodegradabilità del refluo aziendale rispetto a quello di ingresso depuratore tenuto conto dei valori COD. Può assumere valori da 1 a 2,5. come indicato nella tabella che segue:

Determinazione coefficiente K			
Scostamento Biodegradabilità		Valori di COD	
< 54%	> 54%	>= 160	<160
0	>54%	**1,00**	**1,00**
<0>-10%	0	**1,30**	**1,15**
>-10%<-20%	0	**1,60**	**1,15**
>-20%<-30%	0	**2,00**	**1,15**
> -30%	0	**2,50**	**1,15**

Oi/Ot = rapporto tra la qualità degli scarichi in uscita dallo stabilimento industriale e quelli totali dell'impianto di depurazione per il parametro COD (domanda chimica di ossigeno),

db = costo unitario medio del trattamento secondario,

Si/St = rapporto tra la qualità degli scarichi in uscita dallo stabilimento industriale e quelli totali dell'impianto di depurazione per il parametro SST (materiali in sospensione),

df = costo medio unitario gestione fanghi,

da = costo medio unitario del processo di disinfezione finale,

Vi = coefficiente di rettifica del parametro "db" in funzione del peso % dei reflui conferiti dall'azienda sul totale reflui,

Wi = coefficiente di rettifica del parametro "db" in funzione del peso % dei reflui conferiti dall'azienda sul totale reflui,

Zi = coefficiente di rettifica del parametro "db" in funzione del peso % dei reflui conferiti dall'azienda sul totale reflui,

V2 = volumi (espressi in mc) di reflui conferiti dalle singole imprese.

Tale formula permette di calcolare il valore unitario per metro cubo di refluo, da utilizzare per l'addebito del servizio. Il corrispettivo totale sarà ottenuto moltiplicando il valore unitario per il volume di refluo immesso in rete, al quale va aggiunta la quota fissa F2.

Il costo per azienda verrà stabilito di anno in anno, in via preventiva utilizzando la formula sopra indicata, sulla base delle dichiarazioni di quantità e qualità del refluo rilasciate dalle aziende medesime, secondo quanto stabilito all'art. 48.

Variazioni superiori al 10% del valore di SST dichiarato e/o l'inclusione in una fascia diversa da quella stabilita in sede preventiva, tale da modificare il valore del coefficiente K, per effetto di una variazione del rapporto BOD/COD rispetto a quanto dichiarato, daranno origine a modifiche del costo per la frazione di anno interessata alla variazione.

2) Per la determinazione del corrispettivo annuo per le **acque meteoriche**, si farà uso della seguente formula:

$$\mathbf{Ca_i = \frac{CT}{MQ} \times mq_i}$$

Dove :

Ca_i = Canone annuo per azienda.

CT = Costo totale del servizio acque meteoriche.

MQ = Superficie totale occupata dalle aziende insediate in metri quadri (mq).

mq_i = Superficie totale occupata per azienda in metri quadri (mq).

La fatturazione è effettuata mensilmente per le Grandi Utenze e una volta all'anno, in occasione della prima fatturazione trimestrale, per le Piccole Utenze.

Art. 50 - <u>Listino dei costi e revisione dello stesso</u>

Nel listino dei costi sono fissati, oltre ai depositi e alle penali:

1. il contributo per le spese di istruttoria per l'attivazione del servizio;
2. i costi unitari per la valutazione della spesa di allacciamento alla fognatura consortile;
3. i valori dei coefficienti che compaiono nella formula all'art. 49.

Il listino dei costi, per le acque reflue e per quelle meteoriche, è sottoposto a revisione annuale in dipendenza dei costi di gestione prevedibili in fase di elaborazione del budget per l'anno successivo e dei valori comunicati dalle aziende secondo quanto previsto all'art. 50.

Il Consorzio, entro il 30 novembre di ogni anno, comunica alle imprese i nuovi costi dei servizi erogati validi per l'anno successivo.

TITOLO VII°

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 51 - Spese di allaccio

Il COSIB potrà concedere, su richiesta dell'utente, che il pagamento delle spese di allaccio possa essere effettuato ratealmente, con addebito degli interessi sulla dilazione calcolati al tasso euribor a 6 mesi, con una dilazione e con modalità determinate dal COSIB.

Art. 52 - Fatturazione dei servizi forniti

La fatturazione dei corrispettivi per i servizi forniti, calcolati applicando le formule indicate all'art. 49 o altrimenti determinati a norma contrattuale, con l'aggiunta di eventuali oneri aggiuntivi comunque denominati, sarà effettuata:

1 - mensilmente per le Grandi Utenze (così come definite al 1° comma dell'art. 46)

2 - trimestralmente per le Piccole Utenze (eccezion fatta per le acque meteoriche fatturate come da art. 49 ultimo comma).

Art. 53 - Pagamento dei servizi forniti

Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 52, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura presso il tesoriere consortile o nei modi previsti nell'atto di convenzione.

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto a sospensioni o ritardi nel pagamento delle fatture.

Art. 54 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardi nei pagamenti, gli utenti sono tenuti oltre al pagamento di quanto dovuto, al versamento di una penale pari al 5% del valore ritardato, oltre agli interessi di mora calcolati con riferimento al tasso euribor a 6 mesi maggiorato di 3 punti percentuali.

La morosità decorre, a far data dal 1° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento indicato in fattura.

Per le piccole utenze il mancato pagamento di quattro fatture, anche non consecutive, emesse nel corso di una annualità, comporterà, previa diffida ad adempiere intimata dal Consorzio, la sospensione della fornitura consortile fino a regolarizzazione dei pagamenti, nonché il promuovimento dell'azione per il recupero coattivo del credito; (*)

Per le grandi utenze il mancato pagamento di due fatture, anche non consecutive, emesse nel corso di una annualità, comporterà, previa diffida ad adempiere intimata dal Consorzio, la sospensione della fornitura consortile fino a regolarizzazione dei pagamenti, nonché il promuovimento dell'azione per il recupero coattivo del credito. (*)

L'utente moroso non avrà diritto a pretendere indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi genere o natura, per gli eventuali danni derivanti dall'interruzione del servizio.

In caso di interruzione del servizio, il suo ripristino sarà subordinato la pagamento di quanto

dovuto, incluso le penalità e gli interessi di mora di cui al presente articolo, oltre a tutte le altri eventuali spese connesse al ripristino, ivi incluse quelle eventualmente relative al recupero del credito nonché alla ricostituzione, qualora già incamerato, della garanzia prevista al terzo comma del precedente art. 7.

(*) Articolo così sostituito con delibera di Comitato Direttivo n. 87 del 19.04.2012/14.

Il testo precedente così disponeva: "*La morosità decorre, senza ulteriore avviso, a far data dal 1° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento indicato in fattura e dà inoltre diritto al Consorzio, allo scadere del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza del pagamento, di intercettare lo scarico ed a risolvere la convenzione in essere, senza avviso alcuno e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria*".

Art. 55 - Pagamenti relativi a variazioni di utenza

Le somme dovute in caso di variazione della convenzione saranno corrisposte dal subentrante nei tempi e con le modalità stabiliti dal COSIB in sede di stipula della convenzione medesima.

TITOLO VIII°

INADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

Art. 56 - <u>Inosservanza delle prescrizioni e delle norme del Regolamento</u>

La mancata osservanza da parte degli utenti di una delle norme del presente Regolamento, secondo la gravità della situazione, autorizza il COSIB:

1. alla diffida, stabilendo il termine entro il quale deve essere eliminata la irregolarità;
2. alla diffida e contestuale sospensione all'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e/o per l'efficienza del processo depurativo;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida di cui al punto 2, e/o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e/o per l'efficienza del processo depurativo.

Qualora l'inosservanza delle norme e delle prescrizioni comporti conseguenze gravi sui rendimenti di depurazione tali da inficiare il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle leggi in materia per il refluo depurato, il COSIB provvederà a denunciare l'utente alle Autorità competenti.

In caso di comportamenti fraudolenti concernenti la quantità e/o qualità degli scarichi, di scarichi non autorizzati, di manomissioni alle condutture e impianti, apparecchi misuratori compresi, COSIB provvederà, immediatamente, a presentare denuncia alle Autorità competenti, nonché a sospendere la convenzione in essere, con riserva di esperire l'azione civile; COSIB applicherà nei confronti del responsabile una sanzione pecuniaria del valore da € 20.000 (ventimila).

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue nella rete fognaria consortile senza la prevista autorizzazione, oppure continui ad effettuare o a mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata sarà immediatamente denunciato alle Autorità competenti, con riserva di azione civile; COSIB applicherà nei confronti del responsabile una sanzione pecuniaria del valore da € 20.000 (ventimila).

Le infrazioni sono constatate dal personale del COSIB con regolare verbale, copia del quale viene consegnato all'utente.

Art. 57 - <u>Superamento dei limiti di accettabilità dei reflui</u>

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 56, nel caso in cui venga accertato allo scarico, attraverso i campionamenti medio composito o tariffario il superamento del limite stabilito nella tabella "S" di cui al presente Regolamento o, in deroga, a quelli stabiliti nella convenzione, oltre al ricalcolo del costo unitario, è applicata una penale da determinarsi con le modalità di cui al seguente comma. Nell'applicazione della penale le condizioni e gli elementi di calcolo per la seguente formula

$$P = [\ \min.(1 + \alpha)^{a}\ ] * \beta * \delta$$

Sono i seguenti:

1. per ogni singolo parametro chimico è stabilito, nella Tabella "B", allegata alla presente, un

valore economico minimo (min.), in relazione diretta alle negative conseguenze, sulla efficienza del processo depurativo, del superamento del limite;

2. **α** rappresenta l'entità del superamento rispetto al limite, tabellare o convenzionale, espressa in valore frazionario a virgola fissa con due decimali;
3. **ª** rappresenta un fattore correttivo di tolleranza in relazione al basso numero di recidive, da individuarsi secondo la Tabella "C";
4. **β** rappresenta il numero di recidive, da individuarsi secondo la Tabella "D" e tenendo conto che la recidiva si computa su base annua ed in successione naturale, in relazione al singolo campionamento, sia esso medio composito o tariffario, escludendo perciò l'istantaneo ed indipendentemente dal numero dei parametri superati;
5. **δ** è il fattore relativo al tipo di campionamento in diretta connessione con i volumi di scarico interessati dal superamento del/dei limite/i (Tabella "E");
6. Nel caso in cui venga accertato, nel singolo campione, il superamento del limite, tabellare o convenzionale, per più parametri, la penale viene applicata una sola volta, sommando, per ciascun parametro, i contributi relativi al minimo ed alla entità di superamento (α), secondo la seguente formula:

$$\Sigma \left[\min.(1 + \alpha_i)^{a} \right] * \beta * \delta$$

Dove $_i$ = (1,2,3,.....,n) è relativo agli n parametri per i quali il limite è superato.

7. nel caso in cui l'accertamento del superamento di un limite, per uno o più parametri, avvenga sul campionamento medio composito, per i parametri in questo contemplati, l'applicazione della penale avverrà per una sola volta, a valle della verifica sul campionamento tariffario e, quando esso segua il medio composito, relativamente al primo od al secondo campionamento, in relazione al permanere in quest'ultimo del superamento medesimo;
8. qualora il superamento riguardi parametri diversi nei due campionamenti, la penale è applicata, per i due campionamenti e per ciascun superamento;
9. una volta rilevata l'infrazione sul campionamento medio composito, lo stesso non potrà essere ripetuto, ai fini dell'applicabilità delle penali, prima di quattro giorni naturali consecutivi;
10. quando l'utente sia recidivo (β), per un numero superiore a 10 volte nell'arco dell'anno, il COSIB potrà, previa diffida al ripristino delle condizioni di regolarità dello scarico, revocare la autorizzazione allo scarico stesso;
11. qualora, nel corso dell'esercizio, gli accertamenti evidenziassero problematiche di processo conseguenti al superamento del limite, tabellare o convenzionale, per i parametri contemplati nella fascia "2" e "3" della Tabella "B", con determinazione del Comitato Direttivo il/i parametro/i sarà/saranno integrati nella fascia "1" per la/le aziende interessate.

Art. 58 - <u>Risoluzione di diritto della convenzione</u>

Le convenzioni si intendono risolte di diritto:

1. nel caso di cessazione dell'attività dell'utente da comunicarsi nei tempi e nei modi di cui

all'art. 10;

2. in caso di morosità come previsto all'art. 54;
3. nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 56;
4. in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del titolare della convenzione;
5. nel caso di distruzione o demolizione degli immobili nei quali si produce lo scarico o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'Autorità competente.

La risoluzione della convenzione non solleva l'utente dall'obbligo di pagamento dei canoni e delle sanzioni dovute, lasciando libero il COSIB di rifiutare ogni nuova convenzione.

Art. 59 - <u>Temporanea interruzione del servizio</u>

Il COSIB non assume responsabilità alcuna per eventuali danni causati agli utenti dalla temporanea e imprevista interruzione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a fatti ad esso non imputabili.

In ogni caso, la temporanea interruzione del servizio non solleva l'utente dall'obbligo del pagamento del canone alle naturali scadenze.

Le eventuali interruzioni programmabili saranno comunicate agli utenti in tempo utile in modo tale che questi ultimi possano provvedere a sospendere gli scarichi mediante immissione dei reflui in vasche di stoccaggio o con altri provvedimenti che ritengono più opportuni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Obbligatorietà del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e dovrà intendersi parte integrante di ogni convenzione senza che ne occorra la trascrizione.

Copia del presente Regolamento sarà fornita da COSIB al richiedente, all'atto della domanda di fornitura del servizio.

Art. 61 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro documento precedente, ed entra in vigore dal 10 Marzo 2008. (*)

(*) Sostituito art. 54 come da delibera di Comitato Direttivo n. 87 del 19.04.2012/14.

Art. 62 - Modifiche al Regolamento

Il COSIB si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento qualora lo ritenga opportuno, nonché in base:

1. a specifiche disposizioni di legge e/o da parte delle Autorità competenti in materia
2. all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche che comportino sostanziali modifiche ai processi depurativi.

Il COSIB comunicherà le variazioni mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet e da tale momento varranno le nuove norme. L'utente avrà la facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione, la risoluzione della convenzione ed essa, se richiesta nel termine prescritto avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo per la grandi utenze e del mese successivo per le piccole aziende.

Art. 63 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Regolamento e/o della stipulando convenzione il Foro competente è quello di Larino – Sezione Distaccata di Termoli.

Art. 64 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti relative alla normativa ambientale nazionale e della Regione Molise.